

LEGGE 19 settembre 1990 n.109 (pubblicata il 27 settembre 1990)

Modifica alla Legge 13 febbraio 1980 n.8 "Istituzione della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO"

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 settembre 1990

Art.1

E' istituita la Commissione Nazionale Sammarinese per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, prevista all'articolo VII della Conferenza di Londra 16 Novembre 1945, istitutiva dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), cui la Repubblica ha aderito con Decreto 30 Dicembre 1974 n.92.

Art.2

La Commissione, che ha sede in San Marino, ha il compito di contribuire allo sviluppo di iniziative a carattere educativo, scientifico e culturale; di promuovere una piu' attiva partecipazione sammarinese all'attività dell'UNESCO, i cui scopi, programmi ed iniziative saranno, a cura della Commissione stessa, portati a conoscenza dell'opinione pubblica sammarinese.

A tal fine, la Commissione:

- 1) opera per la diffusione dei principi sanciti dall'Atto Costitutivo dell'UNESCO con iniziative che si ispirino agli obiettivi dell'Organizzazione; esprime pareri, formula raccomandazioni al Governo ed Organismi competenti sui programmi inerenti all'UNESCO.
- 2) Collabora con gli Organismi competenti per la divulgazione e l'esecuzione delle Raccomandazioni e Convenzioni approvate nell'ambito della Conferenza Generale e di altre Conferenze specializzate dell'UNESCO.
- 3) Promuove riunioni, convegni ed iniziative in campo educativo, scientifico e culturale, per la messa in opera dei suggerimenti, delle raccomandazioni e dei programmi dell'UNESCO.
- 4) Contribuisce a diffondere, con il supporto dei mezzi d'informazione piu' idonei, l'attività dell'UNESCO particolarmente tra i giovani, divulgando tramite un servizio di biblioteca pubblicazioni dell'Organizzazione.

5) Partecipa, con una Rappresentanza designata all'interno della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, alla Conferenza Generale dell'UNESCO.

Prende parte altresì a riunioni e manifestazioni promosse o collegate all'Organizzazione.

Art.3

La Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO opera nei seguenti settori: Educazione, Scienza, Cultura.

Essa è composta dai seguenti membri:

- 1 rappresentante della Deputazione alla Pubblica Istruzione e Cultura;
- 1 rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri;
- 1 rappresentante dei Docenti della Scuola dell'obbligo;
- 1 rappresentante dei Docenti della Scuola Media Superiore di San Marino;
- 1 rappresentante della Università di San Marino;
- personalità della Cultura, nominate dalla Ecc.ma Reggenza, su designazione della Commissione Nazionale.

Detti membri restano in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati.

Art.4

Tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione e del Settore Pubblico allargato, qualora ciò si renda necessario per l'espletamento dell'attività della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, restano a disposizione per ogni consultazione e collaborazione ad essi richieste.

Detti uffici hanno facoltà di sensibilizzare i membri della Commissione Nazionale su tematiche e iniziative attinenti l'attività dell'UNESCO.

Art.5

I Rappresentanti di Enti e Associazioni Culturali ufficialmente riconosciuti hanno facoltà di sottoporre alla Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO, tramite il Dicastero alla Pubblica Istruzione e Cultura, progetti, iniziative, manifestazioni conformi alle finalità dell'UNESCO e di offrire la propria collaborazione a programmi elaborati dalla Commissione Nazionale.

Art.6

La Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO ha un Presidente ed un Segretario Generale.

Entrambi sono nominati dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Deputato alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Essi restano in carica per due anni e possono essere riconfermati.

Art.7

Il Presidente rappresenta la Commissione Nazionale, ne convoca e ne presiede le riunioni; il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di impedimento, svolge le funzioni inerenti all'Ufficio di Segreteria.

Art.8

Le spese inerenti all'attività della Commissione Nazionale Sammarinese per l'UNESCO vengono imputate sul bilancio della Deputazione alla Pubblica Istruzione e Cultura.

Art.9

La presente legge entra in vigore il 15 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione. E' abrogata la precedente Legge 13 febbraio 1980 n.8.

Data dalla Nostra Residenza addì, 24 settembre 1990/1690 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Adalmiro Bartolini - Ottaviano Rossi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva